



**COMUNE DI VALMADRERA**  
Provincia di Lecco

Cod. 10688

**Delibera N. 49 del 30/09/2020**

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 -  
EMERGENZA COVID-19.**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di Settembre alle ore 18:30 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza Il Sindaco, Rusconi Antonio.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro Mastronardi con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	<b>Pres.</b>		<b>Pres.</b>
RUSCONI ANTONIO	SI	DELL'ORO ELENA	AG
BRIONI RAFFAELLA	SI	PIAZZA MARCO	SI
BUTTI MARCELLO	SI	MAZZITELLI DOMENICO	SI
BOSISIO RITA	SI	LEIDI ALESSANDRO	AG
DELL'ORO MARTINA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
COLOMBO CESARE	SI	NOGARA FLAVIO	SI
BARBUTO FRANCESCO	SI	VILLA GUIDO	SI
CRIPPA PIERA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
AMARETTI FEDERICO	SI		
		Totale	15

L'Assessore non consigliere, che partecipa senza diritto di voto, risulta:

	<b>P</b>	<b>A</b>
Giuseppe Anghileri	SI	==

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2020**

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 12 all'ordine del giorno sono 15. Si dà atto che è presente anche l'Assessore esterno Giuseppe Anghileri.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale, nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** che al fine di fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica, sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato misure di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19;

#### **RICHIAMATO:**

- *il DPCM 9.3.2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado; la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;*
- *il DPCM 11.3.2020 che ha introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto; la chiusura di mercati; la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio; la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;*
- *il DPCM 22.3.2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM;*
- *il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;*

**PRESO ATTO** che in data 24.4.2020, con nota di chiarimento "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19", IFEL - Fondazione Anci aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

**PRESO ATTO** che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della Legge n. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura

*attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:*

*“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse*

*possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del DL n. 18 del 2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’Ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019”;*

*La nota chiarisce inoltre che, in merito alle agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell’attività a seguito emergenza sanitaria causata da COVID-19, per quanto attiene alle modalità di attuazione, esse possono confluire nella deliberazione di determinazione delle tariffe, in quanto sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta;*

**RAMMENTATO** *che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L’Autorità di regolazione ha stabilito che “...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l’intervento regolatorio”;*

**PRESO ATTO** *che con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione;*

**PRESO ATTO** *ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:*

*“Tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”.*

*“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal Bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”.*

*“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli*

*equilibri previsionali... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti...";*

**ATTESO** *che è volontà di questa Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID-19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi per le altre utenze;*

**RITENUTO** *per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche di stabilire l'esenzione del pagamento della parte variabile e fissa del tributo, per le categorie di utenze non domestiche limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi per il periodo dal 1 marzo al 31 maggio (corrispondente su base annua ad una riduzione del tributo del 25%), per la categorie da 1 a 30, con esclusione delle categorie 12-14-25-26;*

**RILEVATO** *che, in riferimento alle utenze non domestiche che possono accedere alle riduzioni della tassa, si è fatto ricorso ai codici ATECO delle attività produttive e commerciali, come indicate nelle misure di chiusura disposte dal governo;*

**DATO ATTO** *che il Consiglio Comunale con precedente deliberazione all'ordine del giorno in data odierna, ha provveduto ad apportare specifica integrazione al vigente Regolamento TARI prevedendo che "Ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell'art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

**CONSIDERATO** *che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'Ufficio Tributi in € 95.537,39, come da Tabella A) allegata e, che con precedente deliberazione in data odierna, questo Consiglio Comunale ha provveduto ad apportare specifica variazione al Bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo lo stanziamento alla Missione 1 Programma 4 della sezione spese correnti al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;*

**VERIFICATO** *che la riduzione del 25% della parte variabile e fissa della tariffa a favore delle utenze non domestiche, come da Tabella B) allegata, inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 12 (banche, istituti di credito), 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze), 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari)-26 (plurilicenze alimentari e/o miste), rispetta ed eccede quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;*

**RICHIAMATA** *la propria deliberazione n. 19 del 20.4.2020, con la quale si definiva:*

- *in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge n. 18/2020 per l'anno 2020 di applicare le tariffe Tari adottate nell'anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche, e di provvedere entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio tributi (PEF) e l'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*
- *in applicazione del comma 688 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 la scadenza del pagamento della Tari in due rate, la prima rata (in acconto) entro il 30.9.2020 e la seconda rata (a saldo) entro il 31.12.2020;*

**DATO ATTO** che l'Ufficio Tributi provvederà in sede di emissione della seconda rata a conguagliare gli importi dovuti dalle utenze non domestiche sopra citate;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.6.2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

**DATO ATTO** che l'art. 106, comma 3-bis, del DL 34/2020 "Decreto Rilancio", coordinato con la Legge di conversione 17.7.2020, n.77, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**SENTITA** la Commissione Consiliare "Affari Generali e Bilancio" in data 24 settembre 2020;

**DATO ATTO** che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. **DI dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. **DI applicare** per il solo anno 2020, alle tariffe della tassa rifiuti approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.4.2020 una riduzione pari al 25% della parte variabile e fissa del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 12 (banche e istituti di credito) -14-25-26, così come individuate dal DPR n. 158/1999, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5.5.2020;
3. **DI dare atto** che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 95.537,39 è garantita mediante lo stanziamento alla Missione 1 Programma 4 della sezione spese correnti del Bilancio di Previsione 2020;
4. **DI provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

5. **DI** demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Ed inoltre

6. **DI** dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Al termine della propria relazione, il Sindaco cede la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Risorse umane - Tributi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** di accogliere la richiesta dei Consiglieri del Gruppo Lega per Salvini premier di modificare come segue il punto 2 del dispositivo al fine di renderlo più preciso

2. **DI** applicare per il solo anno 2020, alle tariffe della tassa rifiuti approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.4.2020 una riduzione pari al 25% della parte variabile e fissa del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, *con esclusione delle banche e istituti di credito facenti parte della categoria 12, 14-25-26*, così come individuate dal DPR n. 158/1999, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5.5.2020;

**PRECISATO** che le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Guido Villa e Cesare Colombo sono riportate nella trascrizione integrale riportata nell'allegato verbale

Con n. 13 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Consiglieri Elio Bartesaghi e Flavio Nogara), espressi per alzata di mano da parte dei 15 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

## DELIBERA

**DI** fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, precisando che il punto 2) del dispositivo è approvato con la seguente modifica:

2. **DI** applicare per il solo anno 2020, alle tariffe della tassa rifiuti approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.4.2020 una riduzione pari al 25% della parte variabile e fissa del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, *con esclusione delle banche e istituti di credito facenti parte della categoria 12 -14-25-26*, così come individuate

dal DPR n. 158/1999, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5.5.2020;

Ed inoltre, per consentire l'adozione in tempi brevi dei provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione con 13 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Consiglieri Elio Bartesaghi e Flavio Nogara), espressi per alzata di mano da parte dei 15 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

### **DELIBERA**

**DI** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, il quale dispone che *“Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990 in apposite cassette di registrazione elettromagnetiche o, alternativamente, in formato digitale (file audio)...”* si dà atto che sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione è riportata nell'allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Rusconi Antonio

Il Segretario Generale  
Dott. Pietro Mastronardi

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*